

X LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 15 giugno 2016 ha approvato la

deliberazione n. 7

concernente:

**“NOMINA DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE
A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE”**

**Testo coordinato formalmente ai sensi dell'articolo 71 del regolamento dei lavori del
Consiglio regionale.**

Il Consiglio regionale

- VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (*Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale*) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 2, ai sensi del quale il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante:
- è eletto *“dal Consiglio regionale a scrutinio segreto [...] con la maggioranza assoluta [...]. Il garante è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo [...].”* (comma 1);
 - dura *“in carica cinque anni.”* (comma 2);
 - è incompatibile con lo status di:
 - “a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;*
 - b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.”* (comma 3);
 - non può *“esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato [...].”* (comma 4);
- VISTO altresì, l'articolo 4, comma 1, della l.r. 31/2003 e successive modifiche ai sensi del quale il Garante dispone, nell'ambito della dotazione finanziaria assegnatagli, di *“autonomia gestionale ed operativa”* e si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di una struttura amministrativa di supporto a responsabilità dirigenziale, a cui spetta l'adozione degli atti per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, in attuazione delle sue decisioni e direttive;
- PRESO ATTO che il Garante, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale 3 marzo 2010, n. 203 (Nomina del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale), per effetto del sopramenzionato articolo 2, comma 2 della l.r. 31/2003 e successive modifiche, risulta naturalmente cessato dalla carica in data 2 marzo 2015;
- VISTO l'avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature per la nomina del Garante, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) 10 dicembre 2015, n. 99 (Supplemento n. 2);
- CONSTATATO che la VII commissione consiliare permanente non ha provveduto nel termine - ex articolo 82, comma 1 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale - di quindici giorni decorrenti dalla trasmissione della relativa documentazione all'esame istruttorio delle n. 17 (diciassette) complessive candidature per l'elezione del Garante presentate per effetto del predetto avviso pubblico;

- RITENUTO di dover procedere al rinnovo del Garante, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni che lo stesso, a termini della l.r. 31/2003 e successive modifiche, è chiamato a svolgere;
- VISTE le istanze, corredate dai *curricula*, presentate dai candidati, nonché le schede propedeutiche all'esame istruttorio da parte della VII commissione consiliare permanente, elaborate dalla competente struttura organizzativa;
- VISTO l'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), che stabilisce l'incandidabilità a qualsiasi incarico di competenza degli organi istituzionali della Regione per coloro che siano stati condannati, in via definitiva, per i delitti previsti dal comma 1 dello stesso articolo;
- VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 3, 4, 7, 9, 11 e 12 che disciplinano specifiche cause di inconfiribilità e incompatibilità;
- VISTO l'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche, che stabilisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire, se non a titolo gratuito, cariche in organi di governo di enti e società da esse controllati a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
- CONSIDERATO che, ai sensi della l.r. 31/2003 e successive modifiche, alla carica di cui trattasi sono attribuite funzioni che implicano l'esercizio di effettivi poteri di governo e che, pertanto, alla stessa si applicano le sopramenzionate disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e il divieto previsto dall'articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012 e successive modifiche;
- PRESO ATTO che l'esito della votazione per l'elezione del Garante, avvenuta nel corso della seduta consiliare n. 56 del 13 aprile 2016, riunione del 15 giugno 2016, è il seguente:

CONSIGLIERI VOTANTI	47
VOTI VALIDI	40
SCHEDE BIANCHE	1
SCHEDE NULLE	6

hanno conseguito voti i sigg.:
Stefano Anastasia voti 39
Anna Teresa Formisano voti 1

PRESO ATTO della proclamazione di elezione a Garante del Sig. Stefano Anastasia, avendo lo stesso ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale;

DELIBERA

- 1) di nominare, ai sensi dall'articolo 2, comma 1 della l.r. 31/2003 e successive modifiche, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale il Sig. Stefano Anastasia;
- 2) di subordinare l'efficacia della presente deliberazione di nomina alla verifica dell'insussistenza, in capo al soggetto nominato, delle cause d'incandidabilità e di quelle di inconfiribilità di cui rispettivamente all'articolo 7, comma 1 del d.lgs. 235/2012 e agli articoli 3, 4 e 7 del d.lgs. 39/2013 e successive modifiche, nonché alla formale accettazione della nomina da parte dello stesso;
- 3) di stabilire che la durata della carica di Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale decorra dalla data di accertamento, da parte della competente struttura organizzativa, delle condizioni di cui al punto 2);
- 4) di demandare alla competente struttura organizzativa lo svolgimento di ogni ulteriore, connesso e consequenziale adempimento all'attività di accertamento di cui al punto 3).

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del Consiglio regionale, nonché trasmessa al Sig. Stefano Anastasia.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca Quadrana)
F.to Gianluca Quadrana

IL PRESIDENTE
(Daniele Leodori)
F.to Daniele Leodori

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 4 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO GIURIDICO, ISTITUZIONALE
(Avv. Costantino Vespasiano)
F.to Costantino Vespasiano